

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PROMOSSO DA GRATANI FRANCESCO.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti che costituisce parte integrante del presente atto;
- ritenuto di accogliere la proposta;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento di opposizione al pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada promosso da Gratani Francesco, rappresentato e difeso dall'avv.to Adabella Gratani di Milano, con ricorso ex artt. 22 e 22 bis Legge 689/81 notificato in data 29 maggio 2006 avverso il verbale di contestazione n. 25050714 I 4260 della Polizia Locale del Comune di Sesto S.Giovanni;
2. di conferire l'incarico di patrocinio legale agli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, del Servizio Legale-Contratti dell'Ente, in via congiunta e disgiunta tra loro;
3. di dare atto che la spesa complessiva per oneri di giudizio sarà impegnata con successivo atto dirigenziale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00.

RELAZIONE

Il signor Gratani Francesco, rappresentato e difeso dall'avv.to Adabella Gratani di Milano, in data 29 maggio 2006 ha notificato il proprio ricorso avanti il Giudice di Pace di Monza in opposizione al verbale di contestazione n. 25050714 I 4260 emesso dal Comune di Sesto San Giovanni per il pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada accertate in data 19 dicembre 2005 dalla Polizia Locale.

Il particolare l'opponente, in diritto, sostiene la nullità ed illegittimità sia della notifica del verbale di contestazione che del verbale stesso per vizi di forma, mentre nel merito sostiene l'insussistenza della violazione dell'art. 145 Codice della Strada.

All'udienza del 4 ottobre 2006, il Comune di Sesto San Giovanni era presente, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della Legge n. 689 del 1981, in persona del Commissario di Polizia Locale appositamente delegato in relazione alle proprie funzioni, come peraltro prassi consolidata presso di Giudice di Pace di Monza. Il Giudice, tuttavia, accogliendo le eccezioni dell'opponente, non ha ritenuto valida la costituzione del Comune come sopra effettuata ed ha disposto la costituzione nelle forme ordinarie di legge, rinviando la causa all'udienza del 4 maggio prossimo ed assegnando al Comune di Sesto San Giovanni, quale termine per la costituzione stessa, il 15 aprile 2007.

Conseguentemente, il Settore Polizia Locale ha chiesto al Servizio Legale di procedere alla costituzione in giudizio come stabilito dal Giudice di Pace.

Pertanto, in considerazione di ciò, concordando con le valutazioni sia di merito che di diritto espresse dal Settore Polizia Locale sull'opportunità della costituzione in giudizio, si propone pertanto di provvedere alla costituzione in giudizio conferendo l'incarico di patrocinio legale in via congiunta e disgiunta tra loro, agli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, del Servizio Legale-Contratti, con riserva di successiva imputazione dell'impegno di spesa per le spese di giudizio con determinazione dirigenziale.

Sesto San Giovanni, 14 marzo 2007

IL FUNZIONARIO
Awv. Stefania Festucci

Visto:

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI
Dott. Massimo Piamonte

